

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 8 (Artt. 10 e 23)
Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.

Art. 10¹

Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base

1. La Giunta regionale in apposito documento tecnico che accompagna il progetto di bilancio:
 - a) predispose, ai fini della successiva amministrazione e gestione contabile, la ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli individuati per l'entrata in relazione all'oggetto e per la spesa in relazione all'oggetto e al contenuto economico e funzionale;
 - b) indica il carattere giuridicamente vincolato, obbligatorio o discrezionale della spesa, distintamente per capitolo, con richiamo delle relative disposizioni legislative.
2. La Giunta regionale provvede alla definitiva ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli e all'attribuzione degli stessi capitoli e delle relative risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrative, conseguentemente all'approvazione della legge di bilancio, e procede alle successive modifiche rese necessarie da leggi che comportano variazioni di entrata e di spesa.
3. La Giunta regionale provvede altresì alla ripartizione di cui al comma 2 conseguentemente all'approvazione della legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio, sulla base del documento tecnico che accompagna il progetto di bilancio, tenuto conto di eventuali limitazioni all'esecuzione di spese discrezionali contenute nella stessa legge.
4. Nel corso dell'esercizio, la Giunta regionale può modificare la ripartizione in capitoli mediante variazioni compensative nell'ambito della stessa unità previsionale di base, e nel limite dello stanziamento ivi previsto non ancora utilizzato, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito, nonché per quelle direttamente regolate con legge *statale o con la tabella C allegata alla legge finanziaria di cui al precedente articolo 3.*²
5. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.
6. Per consentire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato, ad ogni capitolo di entrata e di spesa sono attribuiti codici di riclassificazione.

Art. 23

Variazioni al bilancio

1. Le variazioni al bilancio sono disposte con legge regionale, fatti salvi i casi nei quali è stabilito diversamente dalla legge.
2. La legge di bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare variazioni al bilancio nel corso dell'esercizio:

¹ V. L.R. 13 novembre 2002, n. 44, art. 2, comma 3.

² Parole aggiunte dall'art. 10, comma 1, lett. a) della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

- a) per l'istituzione di nuove unità previsionali di base di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea o da parte di altri soggetti istituzionali, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
- b) per operazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, all'interno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo, di uno stesso programma o progetto, oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
- c) per l'adeguamento degli stanziamenti relativi alle contabilità speciali;
- d) per operazioni conseguenti all'attuazione del ricorso all'indebitamento con oneri a carico dello Stato.

3. Entro il 30 aprile di ogni anno, il responsabile della struttura regionale preposta al bilancio può iscrivere, nei corrispondenti stanziamenti di competenza dell'esercizio, le somme relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, anche riferiti ad esercizi finanziari precedenti a quello per cui è in corso la redazione del rendiconto generale, che derivano da spese finanziate con assegnazioni statali, comunitarie e dalle relative quote regionali di cofinanziamento.

4. Nessuna variazione al bilancio può essere deliberata dopo il 30 novembre salvo quelle previste al comma 2, nonché quelle necessarie per far fronte a situazioni urgenti o eccezionali da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per la Regione o un danno per la collettività.

5. I provvedimenti adottati dalla Giunta regionale ai sensi del presente articolo sono comunicati al Consiglio regionale entro trenta giorni.